

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 3

Riunione del 23 settembre 2009

53.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **SOC. SANTERAMO SPORT s.r.l. n.p. Presidente p.t.**
- **FRANCO CARONE n.q. Presidente p.t. Soc. Santeramo Sport s.r.l.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Massimo Baldi - Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva la Società Santeramo Sport S.r.l. nella persona del presidente p.t. partecipante al campionato A1, in violazione dell'art. 2 RAT, 2° comma lett. b), per non aver provveduto al pagamento all'atleta Benedito Sonia, del compenso pattuito per la stagione sportiva 2007/2008 con detta società, per un importo totale di € 68.200, ledendo il principio di lealtà sportiva; deferiva, altresì il sig. Franco Carone, n.q. presidente p.t. Società Santeramo Sport S.r.l. in proprio, in violazione dell'art. 19 Rat. 2° comma lett. B, per i motivi di cui alla società deferita, seppur a titolo di responsabilità oggettiva.

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva come tali capi di incolpazione erano stati formulati sulla scorta di un esposto presentato dall'Avv. Ennio Abrusci- difensore della sig.ra Benedito- il quale lamentava il mancato pagamento delle somme di cui sopra, a dispetto di quanto pattuito dalle parti.

./.

La Procura Federale, in sede di indagini, con richiesta 22 maggio 2009, agli atti del procedimento, avanzava formale richiesta di chiarimenti all'esponente- e per essa al suo difensore- al fine di meglio comprendere il reale andamento dei fatti.

Con missiva 21 maggio 2009, l'Avv. Abrusci evidenziava che l'atleta aveva sottoscritto un contratto con la società indagata, nel quale era prevista la corresponsione all'atleta Benedetto di €110.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività espletata nella stagione agonistica 2007/2008.

Evidenziava, inoltre, che la società non aveva fatto fronte all'impegno preso e che per tali motivi l'atleta era stata costretta a rivolgersi alla magistratura ordinaria per ottenere quanto di sua spettanza.

A tale ricostruzione dei fatti non veniva allegato alcun documento- in particolare il contratto in essere tra le parti- nè veniva fornito alcun ulteriore elemento valutativo, nè venivano indicati soggetti idonei a riferire dei fatti di cui sopra.

La procura federale, a questo punto, con comunicazione 11.6.2009, contestava alla società ed al suo presidente gli addebiti di cui al successivo capo di incolpazione, concedendo termine per il deposito di note difensive e documentazione a chiarimento della posizione degli indagati.

Sia il sodalizio, sia il suo presidente, omettevano di inviare memorie e documenti a corredo.

./.

Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 23 settembre 2009.

In detta riunione venivano sentiti il sostituto procuratore, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 6 per il sig. Carone ed e 5.000,00 di sanzione pecuniaria per il sodalizio.

Gli incolpati rimanevano contumaci.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti non siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Segnatamente la ricostruzione dei fatti operata dal difensore della Benedito risulta assolutamente sfornita di qualsivoglia documento a corredo - in particolare il contratto pretesamente rimasto inadempito - nonchè priva di ogni riferimento a fatti idonei a comprovare l'esistenza di una violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, nè vengono indicati soggetti eventualmente edotti sull'esistenza di tali fatti.

A ciò si aggiunga che nessun ulteriore elemento di valutazione è emerso a seguito della comunicazione del capo di incolpazione da parte della Procura Federale agli allora indagati, in quanto gli stessi hanno esercitato il diritto di non collaborare con l'organo inquirente, non producendo nè memorie nè documentazione che potesse meglio rappresentare il reale andamento della vicenda.

./.

Per tali ragioni questa commissione, sulla scorta di numerosi precedenti in casi simili affrontati dalla CAF (ex plurimis sentenza 4.2.2008 Benedito), ritiene che non vi siano elementi per dimostrare neppure indiziariamente la disciplinare responsabilità degli incolpati che per tali motivi andranno assolti.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale
dispone il non luogo a sanzione per gli incolpati in relazione ai fatti
loro contestati.

F.to Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 1 ottobre 2009